CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 22 ottobre 2026 (1)

Causa C-153/25

Acea Produzione SpA,
Andromeda PV Srl,
Breva Wind Srl,
Calabria Solar Srl,
ERG Eolica Adriatica Srl,
ERG Eolica Faeto Srl,
Erg Eolica Ginestra Srl,
ERG Solar Piemonte 3 Srl,
ISAB Energy Solare Srl,
Esso Italiana Srl,
Engie Italia SpA,
Engie Global Markets,
Meltemi Energia Srl,
Tamoil Italia SpA,
Engycalor Energia Calore Srl,
Energie SpA,
B&G Servizi Rete ed Extrarete Srl,
SOM SpA
nei confronti di:
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Olimpia Srl a socio unico,
Verona service

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia)]

« Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell'energia elettrica – Regolamento (UE) 2022/1854 – Intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia – Articoli 1, 2 e 14 – Contributo di solidarietà temporaneo – Misure nazionali equivalenti – Adozione di una misura nazionale avente un ambito soggettivo di applicazione più esteso di quello del contributo di solidarietà temporaneo – Applicazione in particolare ad operatori già soggetti ad una misura di tetto sui ricavi – Mantenimento di una misura nazionale che non può essere considerata una misura nazionale equivalente »

I. Introduzione

1. Il regolamento (UE) 2022/1854 (2) ha introdotto un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia risultanti, segnatamente, dalla guerra in Ucraina, per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. A tal fine, il suo articolo 14 prevedeva l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo applicabile a talune imprese del settore energetico, a meno che gli Stati membri non avessero adottato «misure nazionali equivalenti».

2. In tale contesto, la Corte costituzionale (Italia), investita di diverse questioni di legittimità costituzionale vertenti su una misura nazionale che istituisce un prelievo applicabile a imprese del settore energetico, si interroga sull'interpretazione degli articoli 1, 2 e 14 del regolamento 2022/1854, letti alla luce di diversi considerando dello stesso (3). Più precisamente, essa intende stabilire, in sostanza, se tali disposizioni ostino a che uno Stato membro istituisca, quale «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento, un prelievo il cui ambito soggettivo di applicazione è più esteso rispetto a quello del contributo di solidarietà temporaneo previsto da detto regolamento.

3. Il presente rinvio pregiudiziale, il quale si inserisce nel solco di una serie di cause recenti avviate dinanzi alla Corte (4), tra cui le cause Varo Energy Belgium e a. (C-358/24) nonché Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24), nelle quali ho parimenti presentato le mie conclusioni in data odierna (5), offre a quest'ultima l'opportunità di precisare ulteriormente la propria giurisprudenza relativa all'interpretazione del regolamento 2022/1854, concepito come uno strumento eccezionale e temporaneo, in un contesto di crisi energetica senza precedenti, e, in particolare, di pronunciarsi sulla questione inedita dei criteri in base ai quali una misura nazionale può essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento.

II. Contesto normativo

A. Diritto dell'Unione

4. I considerando da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 57, 63 e 64 del regolamento 2022/1854 così recitano:

«(6) È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata a livello dell'Unione. L'introduzione di un intervento di emergenza consentirebbe di attenuare temporaneamente il rischio che i prezzi dell'energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati

membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e comportare un onere aggiuntivo per l'industria e i consumatori dell'Unione. (…)

(7) Le attuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la disponibilità ridotta di alcuni impianti di generazione e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica costituiscono una grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas e prodotti energetici ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, [TFUE]. (…)

(8) La perturbazione del mercato dell'energia, causata da uno dei principali operatori del mercato che ha ridotto artificialmente l'approvvigionamento di gas nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, e la guerra ibrida che ne è derivata hanno creato una situazione di crisi che richiede l'adozione di una serie di misure urgenti, temporanee ed eccezionali di natura economica per far fronte agli effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese. (…)

(9) È necessaria una risposta unitaria e ben coordinata a livello dell'Unione per far fronte al forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica e al suo impatto sulle famiglie e sull'industria. Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi negli Stati membri più colpiti dalla crisi. La salvaguardia dell'integrità del mercato interno dell'energia elettrica è pertanto cruciale per preservare e rafforzare la necessaria solidarietà tra gli Stati membri.

(10) Sebbene alcuni Stati membri possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture russe di gas e dei conseguenti aumenti dei prezzi, tutti gli Stati membri possono contribuire a limitare il danno economico causato da tale interruzione mediante l'adozione di adeguate misure di riduzione della domanda. (…)

(11) Il mancato coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell'energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite ("generatori inframarginali") può condurre a gravi distorsioni tra i produttori nell'Unione, in quanto, all'interno dell'Unione, i produttori competono in un mercato dell'energia elettrica accoppiato. Tali distorsioni possono essere evitate da un impegno a favore di un tetto comune a livello dell'Unione per i ricavi di mercato da generatori inframarginali. (…)

(12) In considerazione dell'estremo aumento dei prezzi al dettaglio del gas e dell'energia elettrica, sono di particolare importanza gli interventi statali e pubblici a tutela dei consumatori. Tuttavia, l'impatto delle carenze di approvvigionamento di gas sui prezzi dell'energia elettrica nonché la possibilità di finanziare misure di sostegno a carico del bilancio statale variano da uno Stato membro all'altro. Qualora soltanto alcuni Stati membri dotati di risorse sufficienti fossero in grado di proteggere clienti e fornitori,

sorgerebbero gravi distorsioni nel mercato interno. Un obbligo uniforme di trasferire i ricavi eccedenti ai consumatori finali consentirebbe a tutti gli Stati membri di proteggere i rispettivi consumatori. (…)

(…)

(14) Il contributo di solidarietà è uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili ordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia. L'introduzione di un contributo di solidarietà costituisce pertanto una misura congiunta e coordinata che, in uno spirito di solidarietà, permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia, garantendo condizioni di parità in tutta l'Unione. Tale contributo dovrebbe essere applicato parallelamente alle normali imposte sulle imprese riscosse da ciascuno Stato membro sulle imprese interessate.

(15) Per garantire la coerenza tra i settori della politica energetica, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero costituire un insieme interdipendente, rafforzandosi a vicenda. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostenere i consumatori, in modo mirato, mediante i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato (…), e mediante i proventi di un contributo di solidarietà imposto alle imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria. (…)

(…)

(40) Dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi.

(41) In particolare, è opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato e a poter fissare un tetto specifico sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile, il cui prezzo può essere significativamente inferiore rispetto al prezzo delle tecnologie marginali in alcuni Stati membri. Al fine di assicurare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a mantenere o introdurre misure nazionali di crisi che limitano i ricavi di mercato dei produttori diversi da quelli soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione.

(…)

(45) Le pratiche commerciali e il quadro normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente diversi da quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con l'introduzione del tetto sui ricavi di mercato s'intende riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia senza le interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi da febbraio 2022, è necessario che la misura destinata ai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, dal momento che tale contributo è diretto alla loro redditività, in netto aumento rispetto agli anni scorsi.

(46) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel settore dell'energia elettrica siano trasferiti ai clienti finali per attenuare l'impatto dei prezzi eccezionalmente alti dell'energia elettrica. (…)

(…)

(50) Senza modificare in modo sostanziale la struttura dei costi né aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75% di fatturato che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato un'impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e imprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla riduzione dell'offerta di energia e all'aumento della domanda causato da temperature eccezionalmente elevate.

(51) Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla quale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.

(…)

(55) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena applicazione del contributo di solidarietà di cui al presente regolamento e dovrebbero disporre i necessari adeguamenti del diritto nazionale, in particolare al fine di garantire la tempestiva riscossione del contributo di solidarietà. (…)

(…)

(57) L'uso dei proventi a tali fini traduce la natura del contributo di solidarietà, che si vuole misura eccezionale e temporanea intesa a ridurre e attenuare gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione allo scopo di proteggere il mercato interno e prevenire il rischio di

un’ulteriore frammentazione. L’impennata dei prezzi dell’energia colpisce tutti gli Stati membri. (…)

(…)

(63) Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di solidarietà stabilito dal presente regolamento nei rispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. L’obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere considerato simile all’obiettivo generale del contributo di solidarietà istituito dal presente regolamento quando consiste nel contribuire all’accessibilità economica dell’energia. Una misura nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al contributo di solidarietà qualora riguardi attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e garantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per finalità che sono simili a quelle del contributo di solidarietà.

(64) (…) L’applicazione del contributo di solidarietà all’intero esercizio fiscale dovrebbe consentire di usare gli utili eccedenti nel periodo in causa, nell’interesse pubblico di attenuare le conseguenze della crisi energetica, pur lasciando alle imprese interessate una parte congrua di utili».

5. L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», enunciava quanto segue:

«Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell’energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all’accessibilità economica dell’energia per le famiglie e per le imprese».

6. L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», precisava quanto segue ai suoi punti da 17 a 19 e 21:

«Ai fini del presente regolamento, si (…) applicano inoltre le definizioni seguenti:

(…)

17) “imprese e stabili organizzazioni dell’Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione”: imprese o stabili organizzazioni dell’Unione che generano almeno il 75% del loro fatturato da attività economiche nel settore dell’estrazione, della raffinazione

del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [(6)];

18) “utili eccedenti”: utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell’esercizio fiscale 2022 e/o nell’esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, maturati da attività svolte da imprese o stabili organizzazioni dell’Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1º gennaio 2018 o in data successiva;

19) “contributo di solidarietà”: misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle imprese e delle stabili organizzazioni dell’Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l’impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell’andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell’energia;

(…)

21) “misura nazionale equivalente adottata”: una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all’accessibilità economica dell’energia».

7. L’articolo 6 del regolamento 2022/1854, intitolato «Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato», prevedeva quanto segue al suo paragrafo 1:

«I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 [euro] per MWh di energia elettrica prodotta».

8. L’articolo 7 di tale regolamento, intitolato «Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica», disponeva quanto segue al suo paragrafo 1:

«Il tetto sui ricavi di mercato di cui all’articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:

a) energia eolica;

b) energia solare (termica e fotovoltaica);

c) energia geotermica;

d) energia idroelettrica senza serbatoio;

e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;

f) rifiuti;

g) energia nucleare;

h) lignite;

i) prodotti del petrolio greggio;

j) torba».

9. L'articolo 8 di detto regolamento, intitolato «Misure nazionali di crisi», così recitava:

«1. Gli Stati membri possono:

a) mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1; (…)

(…)

c) mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1;

(…)

2. In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:

a) sono proporzionate e non discriminatorie;

b) non compromettono i segnali di investimento;

c) assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;

d) non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

e) sono compatibili con il diritto dell'Unione».

10. Il capo III dello stesso regolamento, intitolato «Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione», conteneva gli articoli da 14 a 18. L'articolo 14 del medesimo, intitolato «Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo», prevedeva quanto segue:

«1. Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo

obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.

2. Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

3. Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022».

11. L'articolo 15 del regolamento 2022/1854, intitolato «Base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo», enunciava quanto segue:

«Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili – determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata – che eccedono un aumento del 20% degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1º gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero».

12. L'articolo 16 di tale regolamento, intitolato «Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo», prevedeva quanto segue:

«1. Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33% della base di cui all'articolo 15.

2. Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro».

13. L'articolo 17 di detto regolamento, intitolato «Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo», disponeva quanto segue al suo paragrafo 1:

«Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:

a) misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia;

(…)».

14. L'articolo 18 del regolamento 2022/1854, intitolato «Natura temporanea del contributo di solidarietà», prevedeva quanto segue:

«Il contributo di solidarietà applicato dagli Stati membri a norma del presente regolamento ha natura temporanea. Esso si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali di cui all'articolo 15».

B. Normativa italiana

15. La legge del 29 dicembre 2022, n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (7) (in prosieguo: la «legge n. 197»), così recitava al suo articolo 1, commi 30, 115 e 116:

«30. In attuazione del [regolamento 2022/1854], a decorrere dal 1º dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, è applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da: a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 [Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico] [(8)], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 7, comma 1, del [regolamento 2022/1854].

(…)

115. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 116, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (…). Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1º gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

116. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a

quello in corso al 1º gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1º gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1º gennaio 2022».

III. Procedimenti principali, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

16. Nell'ambito di nove ricorsi proposti dinanzi ai giudici italiani (9), questi ultimi hanno sollevato dinanzi alla Corte costituzionale (10), giudice del rinvio, diverse questioni di legittimità costituzionale relative a talune disposizioni della legge n. 197 che hanno istituito un prelievo applicabile a imprese del settore energetico (in prosieguo: la «misura di cui trattasi nel procedimento principale»), facendo valere che tali disposizioni potevano violare la Costituzione italiana in quanto si porrebbero in contrasto con il regolamento 2022/1854. Quest'ultimo giudice ha deciso di riunire tali diversi ricorsi ai fini della loro trattazione congiunta, poiché essi vertevano sulle stesse disposizioni nazionali e sollevavano questioni ampiamente coincidenti.

17. In tali circostanze, il giudice del rinvio è segnatamente chiamato a pronunciarsi sulla questione se l'articolo 1, comma 115, della legge n. 197 sia contrario alla Costituzione italiana, nella misura in cui esso assoggetta parimenti al contributo di solidarietà temporaneo per l'anno 2023 altri soggetti oltre a quelli presi in considerazione dal regolamento 2022/1854, ossia le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che «svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell'attività nei settori della estrazione e della raffineria».

18. Tale giudice ricorda che l'articolo 1, comma 115, di tale legge ha introdotto una misura nazionale equivalente, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854, non solo nei confronti dei soggetti che esercitano attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, ossia gli «operatori *upstream*» della filiera di fabbricazione e distribuzione dei prodotti derivati dagli idrocarburi, ma anche nei confronti degli «operatori *downstream*», ossia i soggetti che si collocano nella fase terminale di tale filiera e che operano nella commercializzazione e distribuzione dei prodotti finiti e dell'energia elettrica con essi generata.

19. Più specificamente, si porrebbe la questione se le disposizioni del regolamento 2022/1854 ostino all'inclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, di detta legge, nella platea dei soggetti gravati dal contributo di solidarietà temporaneo, da un lato, dei produttori, inclusi i produttori inframarginali e rivenditori, degli importatori e degli operatori che introducono nel territorio dello Stato tale energia proveniente da altri Stati membri dell'Unione, e, dall'altro, dei distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, di gas metano e gas naturale, oltre che degli importatori e degli operatori che introducono nel territorio nazionale tali beni

provenienti da altri Stati membri dell'Unione. Per quanto riguarda i produttori di energia elettrica già sottoposti al meccanismo del tetto sui ricavi, detto giudice precisa che essi sono stati assoggettati contemporaneamente al contributo di solidarietà temporaneo solo in relazione al mese di dicembre 2022. Pertanto, sarebbe necessario stabilire se le disposizioni del regolamento 2022/1854 ostino all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della misura nazionale equivalente introdotta all'articolo 1, comma 115, della stessa legge.

20. A tal riguardo, lo stesso giudice rileva che, testualmente, il regolamento 2022/1854 prevede l'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo esclusivamente alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, punto 17, di tale regolamento, mentre, per gli operatori energetici inframarginali, esso istituisce un meccanismo di tetto sui ricavi in conformità all'articolo 1 e all'articolo 2, punti 5 e 9, di detto regolamento.

21. Il giudice del rinvio indica parimenti che diversi considerando del regolamento 2022/1854 (11) sembrano avvalorare una separazione delle misure in funzione delle categorie di soggetti, motivata con la diversità delle pratiche commerciali e del quadro di riferimento dei settori interessati. Inoltre, il considerando 63 di tale regolamento preciserebbe che l'equivalenza delle possibili misure nazionali dovrebbe ricorrere solo in relazione alle attività rientranti nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Peraltro, taluni considerando di detto regolamento sottolineerebbero più volte la necessità di uno sforzo unitario e coordinato a livello dell'Unione, al fine di tutelare l'integrità e il funzionamento corretto dell'interconnesso mercato interno dell'energia, di evitare gravi distorsioni della concorrenza e di garantire condizioni di parità per gli operatori del mercato (12).

22. Alla luce di tali elementi, detto giudice ritiene che il requisito di uniformità del regime introdotto dal regolamento 2022/1854 sia essenziale al fine di prevenire qualsivoglia frammentazione del mercato interno e che tale regolamento, pertanto, non lasci spazi di manovra agli Stati membri nell'estensione della platea soggettiva delle misure nazionali equivalenti al contributo di solidarietà. Quantomeno, detto regolamento non consentirebbe l'estensione di tale contributo ai soggetti già presi in considerazione dal medesimo ai fini dell'applicazione del tetto sui ricavi; ciò potrebbe rivelare un'incompatibilità, in tutto o in parte, con la misura di cui trattasi nel procedimento principale, la quale estende la platea soggettiva interessata.

23. Cionondimeno, diversi indici potrebbero deporre a favore della riferibilità della misura di cui trattasi nel procedimento principale al diritto dell'Unione.

24. A tal riguardo, il giudice del rinvio ricorda che il regolamento 2022/1854 trova la sua base giuridica nell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, il quale non autorizza il legislatore dell'Unione ad adottare misure di armonizzazione. Il ricorso a tale base giuridica, piuttosto che all'articolo 115 o all'articolo 194, paragrafo 3, TFUE, i quali richiedono l'unanimità del Consiglio, confermerebbe, da un lato, che tale regolamento è unicamente inteso ad affrontare, in uno spirito di solidarietà tra

gli Stati membri, una situazione economica emergenziale, senza armonizzare le legislazioni nazionali, e che esso preserva, dall'altro, la generale competenza degli Stati membri in materia di imposizione diretta. In tale ottica, detto regolamento, pur rispondendo alla necessità di adottare una risposta urgente e coordinata dell'Unione, non sembrerebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di adottare misure anche di natura fiscale. A tal fine, esso prevedrebbe la possibilità di mantenere o introdurre «misure nazionali di crisi» ulteriori applicabili sia ai soggetti produttori inframarginali sia ai soggetti della catena energetica diversi da quelli individuati dal regolamento medesimo.

25. Ne conseguirebbe che il regolamento 2022/1854 si iscriverebbe nell'ambito dell'attuazione del principio di solidarietà su cui si fonda l'Unione, in conformità agli articoli 2 e 3 TUE. Esso perseguirebbe, più specificamente, la finalità di tutelare le imprese e le famiglie esposte alla crisi energetica. A differenza di altri atti legislativi che regolano il mercato energetico, i quali sono rivolti unicamente alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri, tale regolamento estenderebbe il suo campo di applicazione a imprese private, cittadini e consumatori, con l'obiettivo di contribuire, in una logica redistributiva, al finanziamento dei bilanci degli Stati membri, in particolare di quelli con minore margine di manovra di bilancio, con i sovraprofitti delle imprese della catena energetica (13).

26. In un siffatto contesto, il giudice del rinvio considera, in primo luogo, che l'esigenza di garantire un eccezionale coordinamento degli interventi nella catena energetica per evitare qualsiasi distorsione al mercato interno, per quanto rilevante, dovrebbe essere contemperata con il principio di solidarietà e con gli altri obiettivi di interesse generale dell'Unione resi centrali dallo stesso regolamento 2022/1854, quali la tutela dei consumatori, delle imprese e delle famiglie, la stabilità economica delle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'intera eurozona.

27. In secondo luogo, tale giudice ritiene che non possano non tenersi in considerazione le peculiarità del contesto energetico nazionale. A tal riguardo, esso rileva, da un lato, che l'Italia figura tra gli Stati membri più dipendenti dal gas naturale nel suo mix energetico, fermo restando che quest'ultimo era pari al 48,6% nell'anno 2022. Esso precisa che, in quello stesso anno, gli aumenti del prezzo del gas naturale – il quale costituiva il 37,6% per cento della disponibilità energetica lorda – e dell'energia elettrica per i consumatori finali sono stati tra i più alti registrati in Europa, nonostante gli interventi nazionali a sostegno delle imprese e delle famiglie (14). Dall'altro, detto giudice precisa che le attività estrattive di petrolio e di carbone non avrebbero rivestito una particolare importanza in Italia nel 2022 (15). Pertanto, la scelta di un ambito di applicazione esteso consentirebbe di stanziare risorse reputate sufficienti per finanziare le misure a tutela delle imprese e delle famiglie ritenute necessarie a livello dell'Unione per far fronte alla situazione eccezionale di crisi (16).

28. Di conseguenza, la scelta di estendere la misura nazionale equivalente a ulteriori soggetti che pure hanno goduto di extraprofitti congiunturali durante la crisi energetica sarebbe giustificata alla luce delle peculiarità del contesto energetico nazionale e risponderebbe alla finalità perseguita dal regolamento 2022/1854, ossia

consentire il finanziamento di misure nazionali volte a garantire l'accessibilità economica dell'energia. Pertanto, l'allargamento della platea soggettiva operato dal legislatore nazionale al fine di colpire gli extraprofitti congiunturali potrebbe essere ritenuto, nel contesto economico ed energetico nazionale, una misura nazionale equivalente o, comunque, una manifestazione della generale competenza degli Stati membri in materia di fiscalità diretta, esercitata nel rispetto del principio di solidarietà e delle finalità di tale regolamento.

29. In tali circostanze, la Corte costituzionale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«se gli articoli 1, 2 e 14 del [regolamento 2022/1854], letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall'articolo 1, commi da 115 a 119, della [legge n. 197], nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell'anno 2022».

30. Taluni ricorrenti nel procedimento principale (17), la Olimpia e la Verona Service, i governi italiano, belga e spagnolo, nonché la Commissione europea, hanno presentato osservazioni scritte alla Corte. Queste stesse parti, nonché il governo finlandese, hanno parimenti formulato osservazioni orali all'udienza, anch'essa comune alle cause Varo Energy Belgium e a. (C-358/24) nonché Vermilion Energy Ireland e a. (C-533/24), tenutasi il 9 giugno 2026.

IV. Analisi

A. Sulla ricevibilità della questione pregiudiziale

31. Prima di procedere all'analisi dell'unica questione pregiudiziale, occorre pronunciarsi sull'eccezione di irricevibilità sollevata dal governo spagnolo. Quest'ultimo fa valere, segnatamente, che la risposta della Corte non è necessaria alla risoluzione delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, poiché essa non inciderebbe sulla validità della misura di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che lo Stato membro interessato è munito, in ogni caso, della competenza ad adottare misure tributarie di un siffatto tipo, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale dovrebbe essere respinta in quanto irricevibile.

32. A tal riguardo, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, nell'ambito della cooperazione tra quest'ultima e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la

propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l'interpretazione o la validità di una norma giuridica dell'Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (18). Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza e che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione o il giudizio sulla sua validità sollecitati non hanno alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (19).

33. È giocoforza constatare, tuttavia, che, nella specie, le ricorrenti nel procedimento principale contestano la compatibilità della misura di cui trattasi nel procedimento principale con il regolamento 2022/1854. Pertanto, non si può ritenere che l'interpretazione di tale regolamento richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con l'oggetto delle controversie di cui trattasi nel procedimento principale.

34. Inoltre, rilevo che il governo spagnolo si fonda sulla premessa secondo la quale il regolamento 2022/1854 non osta ad una misura nazionale adottata da uno Stato membro ai fini dell'attuazione delle disposizioni del capo III di tale regolamento per il solo motivo che tale misura non soddisferebbe tutte le condizioni richieste per essere qualificata come «contributo di solidarietà temporaneo» o come «misura nazionale equivalente» ai sensi del suo articolo 14. Orbene, tale premessa dipende a sua volta dall'interpretazione delle disposizioni rilevanti di detto regolamento che istituisce tale contributo ed equivale dunque ad anticipare la risposta alla questione pregiudiziale sottoposta alla Corte.

35. In tali circostanze, occorre constatare che la questione sollevata verte sull'interpretazione del diritto dell'Unione e che la risposta alla medesima risulta necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua decisione. Di conseguenza, ritengo che la questione pregiudiziale sia ricevibile.

B. Nel merito

36. Con la sua unica questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, 2 e 14 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63 del medesimo, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che impone, quale misura nazionale equivalente, un contributo di solidarietà temporaneo non solo alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, ma anche ad altri soggetti (20).

37. Rilevo anzitutto che tale questione solleva, sostanzialmente, due problematiche distinte. La prima consiste nello stabilire se la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale possa essere qualificata come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 del regolamento 2022/1854, sebbene

essa assoggetti al contributo di solidarietà temporaneo soggetti diversi da quelli presi in considerazione al paragrafo 1 di tale disposizione. La seconda verte sulle conseguenze da trarre da tale estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo ed è intesa, segnatamente, a stabilire se tale regolamento osti all'adozione di una siffatta misura (21).

38. Per quanto riguarda la prima di tali problematiche, desidererei ricordare che la qualificazione della misura di cui trattasi nel procedimento principale come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento, e segnatamente la questione della sua compatibilità con il medesimo, rientra nella valutazione del giudice del rinvio, unico competente ad interpretare il diritto nazionale. La Corte resta cionondimeno competente a fornire gli elementi interpretativi del diritto dell'Unione necessari per guidarlo nella sua valutazione.

39. Preciso parimenti che il contributo di solidarietà temporaneo costituisce una delle misure straordinarie introdotte dallo stesso regolamento nel contesto della crisi energetica, al fine di consentire agli Stati membri la generazione di entrate supplementari destinate a sostenere le famiglie e le imprese pesantemente colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia (22). Al pari della misura del tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica che utilizzano determinate fonti di energia (23), tale contributo riguarda gli utili eccezionali connessi alla particolare congiuntura della crisi energetica, i quali non sarebbero stati realizzati se gli eventi imprevisti verificatisi sui mercati dell'energia non fossero avvenuti (24).

40. Più precisamente, per quanto riguarda l'articolo 14 del regolamento 2022/1854, ricordo che tale disposizione prevede che gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione siano soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio.

41. In conformità all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, gli Stati membri possono adottare, in luogo di tale contributo, «misure nazionali equivalenti». Sempre secondo il dettato di tale disposizione, tali misure devono condividere obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo ed assoggettare i soggetti passivi interessati a norme analoghe a quelle che disciplinano detto contributo, al fine di generare proventi comparabili ai proventi stimati dello stesso contributo, senza escludere tuttavia la possibilità di generare proventi superiori (25).

42. Dall'ordinanza di rinvio risulta che, tra le condizioni che una misura nazionale deve soddisfare per essere qualificata come «misura nazionale equivalente», il giudice del rinvio nutre dubbi solo in relazione a quella concernente l'applicazione di *norme analoghe* a quelle che disciplinano il contributo di solidarietà temporaneo. In particolare, esso chiede se il fatto che l'ambito soggettivo di applicazione della misura nazionale sia più esteso, sotto il profilo settoriale, di quello di tale contributo, sia sufficiente ad escludere che una siffatta misura venga assoggettata a norme analoghe e, di conseguenza, che essa possa essere qualificata come «misura nazionale equivalente».

43. La risposta a tale questione presuppone, anzitutto, la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo. A tal fine, occorre esaminare se l'elenco dei settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 rivesta carattere esaustivo e, pertanto, se l'ambito di applicazione di una misura nazionale equivalente debba coincidere con quello di tale contributo.

44. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 15 del regolamento 2022/1854 precisano che esso si applica alle imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione. Questi stessi settori vengono, del resto, menzionati a più riprese in tale regolamento, segnatamente all'articolo 2, punti 17, 18 e 19, del medesimo, i quali definiscono, rispettivamente, le nozioni di «imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione», di «utili eccedenti» e di «contributo di solidarietà».

45. Dal dettato stesso di tali disposizioni risulta dunque che il legislatore dell'Unione ha inteso circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, cosicché quest'ultimo non può essere esteso a settori diversi da quelli del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

46. Inoltre, tale interpretazione è corroborata sia dall'obiettivo principale perseguito dal regolamento 2022/1854, consistente nel ridistribuire una parte degli utili eccedenti realizzati da taluni attori del mercato a favore dei consumatori al fine di attenuare la crisi energetica (26), sia dal contesto particolare che ha portato alla sua adozione, caratterizzato dalla necessità di adottare, a livello dell'Unione, misure unitarie e coordinate per far fronte alle circostanze eccezionali esistenti sul mercato dell'energia (27).

47. Dalle considerazioni che precedono risulta che l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo non può eccedere, per quanto riguarda i settori di attività interessati, quello definito all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento.

48. Ritengo che lo stesso valga per le misure nazionali equivalenti che gli Stati membri possono adottare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

49. È vero che, a differenza dell'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento, il paragrafo 2 di tale articolo non menziona espressamente i settori di attività ai quali devono essere applicate le misure nazionali equivalenti. Esso esige, tuttavia, che esse assoggettino i soggetti passivi interessati a «norme analoghe [a quelle che disciplinano detto contributo]». A tal riguardo, il considerando 63 del regolamento 2022/1854 specifica che una misura nazionale equivalente dovrebbe considerarsi soggetta a *norme analoghe* a quelle che si applicano al contributo di solidarietà temporaneo qualora riguardi attività nei *settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione*.

50. Dal tenore letterale delle disposizioni rilevanti del regolamento 2022/1854, richiamate ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni, risulta dunque che le «misure nazionali equivalenti» di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, ricomprendono misure che, senza essere necessariamente identiche, nella loro forma o nelle loro modalità tecniche, al contributo di solidarietà temporaneo (28), consentono di conseguire un risultato equiparabile a quello perseguito dal legislatore dell'Unione (29). Pur se gli Stati membri dispongono, nell'ambito dell'attuazione di detto regolamento, anche allorché adottano siffatte misure, di un considerevole margine discrezionale, quest'ultimo non può tuttavia avere come effetto di rimettere in discussione la scelta del legislatore dell'Unione di limitare l'ambito soggettivo di applicazione delle misure previste all'articolo 14 dello stesso regolamento ai settori espressamente previsti da tale disposizione (30).

51. Un'interpretazione della nozione di «misura nazionale equivalente» che consenta agli Stati membri di definire essi stessi l'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo e, quindi, di assoggettare al medesimo settori diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 rischierebbe, a mio avviso, di compromettere sia l'effetto utile di tale disposizione sia l'obiettivo consistente nell'assicurare un coordinamento minimo delle misure adottate dagli Stati membri nel contesto della crisi energetica.

52. Infatti, tale interpretazione darebbe luogo ad una situazione in cui gli Stati membri che applicano direttamente il contributo di solidarietà temporaneo resterebbero vincolati dall'ambito soggettivo di applicazione e dagli altri parametri definiti all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, mentre quelli che hanno optato per l'adozione di una misura nazionale equivalente disporrebbero di un margine discrezionale nettamente più ampio, il quale consente loro, in particolare, di definire i settori ai quali tale misura si applica. Una simile differenza sarebbe difficilmente conciliabile con la logica dell'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, il quale non mira a consentire agli Stati membri di discostarsi dal quadro armonizzato istituito dal legislatore dell'Unione, bensì unicamente ad autorizzarli a sostituire al contributo di solidarietà temporaneo una misura nazionale che produca effetti equivalenti (31). Ritengo, pertanto, che una siffatta interpretazione priverebbe ampiamente della sua portata sia il contributo di solidarietà temporaneo, concepito dallo stesso regolamento come uno strumento di risposta alla crisi energetica, sia la scelta effettuata dal legislatore dell'Unione per quanto riguarda i settori ai quali tale contributo deve essere applicato. Essa avrebbe parimenti l'effetto di svuotare della sua sostanza il requisito, sancito all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, secondo il quale le misure nazionali devono essere «equivalenti» a tale contributo (32).

53. Dall'insieme degli elementi che precedono risulta che, affinché una misura nazionale possa essere qualificata come «equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento, il suo ambito di applicazione *ratione personae* deve corrispondere, in linea di principio, a quello del contributo di solidarietà temporaneo, come definito da tale disposizione, e coprire dunque gli stessi settori presi in considerazione all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento.

54. Tuttavia, per le ragioni illustrate nel prosieguo, e contrariamente alla posizione sostenuta dalle ricorrenti nel procedimento principale, ritengo che il mero fatto che una misura nazionale presenti un ambito soggettivo di applicazione più esteso di quello definito all'articolo 14, paragrafo 1, dello stesso regolamento, nel senso che essa assoggetta al contributo di solidarietà temporaneo non solo le imprese rientranti nei settori contemplati da tale disposizione, ma anche imprese operanti in altri settori, non è sufficiente ad escludere la sua qualificazione come «misura nazionale equivalente», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854, sempreché essa si applichi ai settori di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo, né a dimostrare la sua incompatibilità con tale regolamento (33).

55. Rilevo, anzitutto, che il capo III del regolamento 2022/1854, nel quale tale articolo 14 si inserisce, si limita a prevedere l'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo, senza tuttavia vietare agli Stati membri di estendere l'ambito soggettivo di applicazione di tale contributo ad operatori attivi in settori economici diversi da quelli contemplati da tale disposizione. Constato, inoltre, che nessun'altra disposizione di tale regolamento sembra ostare ad una siffatta estensione al di là dei settori individuati a detto articolo 14 (34). Tale conclusione è parimenti corroborata da diverse disposizioni di detto regolamento che consentono agli Stati membri di adottare misure supplementari parallelamente ai diversi meccanismi previsti dallo stesso regolamento o a titolo complementare rispetto ai medesimi (35).

56. Ricordo che, alla luce della base giuridica sulla quale il regolamento 2022/1854 è stato adottato, ossia l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, esso non ha lo scopo di operare un'armonizzazione esaustiva in materia di fiscalità né di introdurre meccanismi permanenti sul mercato dell'energia. Esso prevede, al contrario, la predisposizione di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo, destinate a rispondere a una situazione congiunturale particolare (36). Il suo obiettivo consiste in tal senso nel coordinare gli interventi degli Stati membri nel contesto della crisi energetica, istituendo una base minima di norme comuni. Dal momento che il legislatore dell'Unione non ha inteso disciplinare in maniera esaustiva né gli aspetti fiscali del mercato dell'energia né quelli relativi al funzionamento corretto del mercato interno dell'Unione (37), gli Stati membri conservano la loro competenza, segnatamente in materia tributaria, in relazione alle situazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento (38). Ne consegue che essi restano liberi, in linea di principio, di ispirarsi al diritto dell'Unione al fine di disciplinare situazioni che esulano da tale ambito di applicazione e di estendere a situazioni meramente interne norme o nozioni mutuate da tale diritto.

57. Sulla prima problematica sollevata dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, relativa alla questione se una misura nazionale perda la sua qualità di misura «equivalente» per il solo motivo che essa si applica parimenti a settori diversi da quelli contemplati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854, ritengo che occorra rispondere in senso negativo, a condizione, tuttavia, che tale misura rispetti, per i settori rientranti nell'ambito di applicazione di tale disposizione, i requisiti ivi previsti.

58. Infatti, qualora le imprese che rientrano nei settori di cui all'articolo 14 di tale regolamento siano soggette ad una misura nazionale e quest'ultima garantisca un risultato equivalente a quello perseguito da tale disposizione, la circostanza che tale misura si applichi parimenti ad altri settori non può, da sola, rimettere in discussione il suo carattere equivalente. In altri termini, l'equivalenza di una siffatta misura deve essere valutata unicamente sotto il profilo dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 14 di detto regolamento. L'estensione del suo ambito di applicazione *ratione personae* a settori non contemplati in tale disposizione non incide pertanto su tale valutazione, sempreché i requisiti da essa previsti siano pienamente soddisfatti.

59. In questa stessa logica, la scelta del legislatore italiano di raggruppare, in uno stesso atto legislativo, da un lato, un contributo di solidarietà temporaneo conforme ai requisiti previsti all'articolo 14 del regolamento 2022/1854 e, dall'altro, un'estensione di tale contributo a imprese rientranti in settori non contemplati in tale disposizione, per il fatto che esse avrebbero parimenti realizzato utili eccedenti, non può escludere, di per sé, la qualificazione di tale misura come «misura nazionale equivalente» ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso (39). A tal riguardo, ricordo che l'articolo 14 di tale regolamento impone agli Stati membri di introdurre vuoi il contributo di solidarietà temporaneo previsto da detto regolamento vuoi una misura nazionale equivalente, senza tuttavia determinare la forma dello strumento legislativo nazionale destinato ad assicurare l'attuazione di tale obbligo. Spetta dunque, in linea di principio, a ciascuno Stato membro definire le modalità più idonee per soddisfare i requisiti tratti dallo stesso regolamento – anche per quanto riguarda la scelta degli strumenti giuridici che consentono di assicurare la loro applicazione nell'ordinamento giuridico interno –, fatti salvi il rispetto del quadro istituito dal regolamento 2022/1854 e la preservazione del suo effetto utile.

60. Ritengo che l'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento richieda non già che la misura nazionale sia equivalente in tutti i suoi elementi, bensì che lo sia unicamente in relazione ai settori rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo istituito da detto regolamento. Orbene, è pacifico, nella specie, che, pur estendendosi ad altri settori, la misura di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto si applica ai settori presi in considerazione dallo stesso regolamento (40), non si discosta dalle norme da esso sancite. Al legislatore italiano non può pertanto essere contestata l'adozione di una misura nazionale che non soddisferebbe i requisiti del regolamento 2022/1854.

61. Ciò precisato, occorre esaminare, adesso, la seconda problematica sollevata dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, relativa alle conseguenze da trarre dall'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, segnatamente sotto il profilo della conformità della misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con il regolamento 2022/1854.

62. Per le ragioni esposte nei paragrafi che seguono delle presenti conclusioni, ritengo che la circostanza che la misura di cui trattasi nel procedimento principale non possa essere qualificata come «misura nazionale equivalente» nel suo insieme (41), a causa dell'estensione della cerchia dei suoi soggetti passivi al di là

dei settori presi in considerazione all'articolo 14 di tale regolamento, non sia idonea, di per sé, a rimettere in discussione la sua conformità a detto regolamento.

63. Infatti, nella misura in cui, come ho indicato al paragrafo 60 delle presenti conclusioni, le imprese operanti nei settori di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento rientrano nell'ambito di applicazione della misura nazionale, e quest'ultima produce un risultato equivalente a quello perseguito da tale disposizione, al legislatore italiano non può essere addebitato di non avere attuato correttamente l'obbligo, risultante dal regolamento 2022/1854, di introdurre una misura nazionale equivalente.

64. Rilevo inoltre che non pare irragionevole che uno Stato membro, allorché elabora una misura nazionale equivalente, prenda in considerazione le caratteristiche proprie del suo mercato nazionale, segnatamente i settori ivi effettivamente rappresentati, al fine di determinare l'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo (42). In tal senso, qualora uno dei settori contemplati all'articolo 14 del regolamento 2022/1854 sia assente dal mercato nazionale o vi occupi uno spazio solo marginale – come sembra avvenire, nella specie, per le attività di estrazione di petrolio o carbone in Italia – (43), non è escluso che lo Stato membro interessato tenti di assicurare l'efficacia della misura estendendola a settori vicini che abbiano parimenti realizzato utili eccezionalmente elevati dovuti alle circostanze improvvise e impreviste connesse alla crisi energetica (44). Una siffatta estensione risulta a maggior ragione giustificata in quanto consente di generare ricavi equiparabili, se non superiori, a quelli che sarebbero risultati dalla rigorosa applicazione dell'articolo 14 di tale regolamento, al fine di contribuire al finanziamento delle misure di sostegno destinate alle famiglie e alle imprese (45).

65. Preciso cionondimeno che, sebbene gli Stati membri dispongano, nell'ambito dell'applicazione del regolamento 2022/1854, di un ampio margine di discrezionalità in relazione alle misure specifiche che essi possono adottare e conservino le loro competenze in materia tributaria, il loro esercizio resta subordinato al rispetto del diritto dell'Unione (46). Tale margine discrezionale non può pertanto autorizzarli a rimettere in discussione la portata di tale regolamento, né a compromettere l'efficacia del meccanismo del contributo di solidarietà temporaneo da esso istituito, e neppure, più in generale, ad adottare misure incompatibili con il diritto dell'Unione. In particolare, pur se gli Stati membri restano liberi di disciplinare situazioni che fuoriescono dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, essi non possono esercitare tale competenza in modo tale da compromettere l'applicazione effettiva del regime istituito da detto regolamento o da eluderne i requisiti.

66. Ciò premesso, occorre constatare che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che, nella specie, l'estensione dell'ambito di applicazione della misura di cui trattasi nel procedimento principale avrebbe l'effetto di compromettere l'applicazione effettiva del regolamento 2022/1854 o di eluderne i requisiti.

67. Per quanto riguarda, infine, la situazione specifica dei produttori di energia elettrica già soggetti alla misura del tetto sui ricavi (47), rilevo che il regolamento

2022/1854 non osta espressamente a che il contributo temporaneo istituito dalla misura di cui trattasi nel procedimento principale venga applicato a imprese del settore dell'energia elettrica che sono assoggettate anche alla misura del tetto sui ricavi prevista all'articolo 6 di tale regolamento. Al contrario, l'articolo 8 del medesimo, relativo alle «[m]isure nazionali di crisi», enuncia chiaramente, al suo paragrafo 1, lettera a), che gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, sempreché siano rispettate le condizioni enunciate all'articolo 8, paragrafo 2, dello stesso regolamento (48). Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se tali condizioni siano soddisfatte nel caso di specie (49).

68. Alla luce di quanto precede, ritengo che occorra rispondere alla questione dichiarando che gli articoli 1, 2 e 14 del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63 del medesimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà temporaneo che, pur applicandosi alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione contemplate all'articolo 2, punto 17, e soggette a tale contributo in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento, estende parimenti il suo ambito di applicazione ad altre categorie di operatori economici, a condizione che tale estensione non rimetta in discussione il carattere equivalente di tale misura nei confronti delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione e che, per quanto riguarda le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione di cui a tale articolo 14, paragrafo 1, tale misura soddisfi i requisiti ai quali detto regolamento subordina la sua qualificazione come «misura nazionale equivalente».

V. Conclusione

69. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale (Italia):

Gli articoli 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dei considerando da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63 del medesimo,

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano all'adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà temporaneo che, pur applicandosi alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione contemplate all'articolo 2, punto 17, di tale regolamento e soggette a tale contributo in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, di detto regolamento, estende parimenti il suo ambito di applicazione ad altre categorie di operatori economici, a condizione che tale estensione non rimetta in discussione il carattere equivalente di tale misura nei confronti delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione e che, per quanto riguarda le imprese

e le stabili organizzazioni dell'Unione di cui a tale articolo 14, paragrafo 1, tale misura soddisfi i requisiti ai quali lo stesso regolamento subordina la sua qualificazione come «misura nazionale equivalente».

---

1 Lingua originale: il francese.

---

2 Regolamento del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (GU 2022, L 261 I, pag. 1).

---

3 Il giudice del rinvio prende in considerazione, in particolare, i considerando da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63 del regolamento 2022/1854.

---

4 V., a tal riguardo, sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C-633/23, EU:C:2025:991), nonché del 22 gennaio 2026, Secab (C-423/23, EU:C:2026:32), cause in cui ho redatto le conclusioni. V., parimenti, le mie conclusioni nelle cause Axpo Energy Romania e PPC Renewables Romania (C-251/24 e C-392/24, EU:C:2026:521), nonché nella causa 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608). Il regolamento 2022/1854 è inoltre oggetto di diversi ricorsi di annullamento attualmente pendenti dinanzi al Tribunale. V., a tal riguardo, cause Electrawinds Shabla South/Consiglio (T-759/22), Vermilion Energy Netherlands e a./Consiglio (T-775/22), Vermilion Exploration and Production Ireland e Vermilion Energy Ireland/Consiglio (T-795/22), ExxonMobil Producing Netherlands e Mobil Erdgas Erdöl/Consiglio (T-802/22), nonché Petrogas E&P Netherlands/Consiglio (T-803/22).

---

5 Più precisamente, queste due cause sollevano, in parte, questioni identiche o simili a quella posta nella presente causa, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni del regolamento 2022/1854 relative al contributo di solidarietà temporaneo e alle misure nazionali equivalenti.

---

6 Regolamento del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU 2006, L 393, pag. 1).

---

7 Supplemento ordinario alla GURI n. 303, del 29 dicembre 2022.

---

8 GURI n. 21, del 27 gennaio 2022.

---

9 Si tratta, più precisamente, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina (Italia) e della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste (Italia).

10 Le società Acea Produzione SpA, Andromeda PV Srl, Breva Wind Srl, Calabria Solar Srl, ERG Eolica Adriatica Srl, ERG Eolica Faeto Srl, Erg Eolica Ginestra Srl, ERG Solar Piemonte 3 Srl, ISAB Energy Solare Srl, Esso Italiana Srl, Engie Italia SpA, Engie Global Markets, Meltemi Energia Srl, Tamoil Italia SpA, Engycalor Energia Calore Srl, Energie SpA, B&G Servizi Rete ed Extrarete Srl e SOM SpA si sono costituite parti nel procedimento dinanzi a tale giudice. Le società Olimpia Srl a socio unico e Verona Service Srl, nonché il presidente del Consiglio dei ministri, hanno depositato una memoria di intervento presso detto giudice.

---

11 Il giudice del rinvio prende in considerazione, in particolare, i considerando 11, da 13 a 15, da 50 a 59 nonché 64 e 65 del regolamento 2022/1854.

---

12 Il giudice del rinvio si riferisce, in particolare, ai considerando da 6 a 11, 14 e 15 del regolamento 2022/1854.

---

13 Il giudice del rinvio menziona, in particolare, i considerando 6, 11, 12, 14, 46, 50 e 51 del regolamento 2022/1854.

---

14 A titolo di esempio, il giudice del rinvio richiama la relazione del luglio del 2023 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulla situazione energetica nazionale nel 2022. Ne risulterebbe che il divario tra i prezzi pagati dalle imprese in Italia e i prezzi medi osservati nell'Unione è passato, per l'energia elettrica, da 114,2 punti percentuali nel 2020 a 145,8 punti percentuali nel 2022, e, per il gas naturale, da 86 punti nel 2021 a 115 punti nel 2022. Dalla relazione risulterebbe parimenti che le famiglie italiane pagavano, rispetto alla media dell'Unione, un sovrapprezzo di 125,9 punti percentuali per l'energia elettrica e di 115 punti per il gas naturale. Infine, i prezzi pagati dalle imprese sarebbero aumentati nel 2022, rispetto al 2021, del 72,8% per l'energia elettrica e del 163,6% per il gas naturale, mentre i prezzi dei carburanti hanno parimenti registrato rincari elevati.

---

15 Il giudice del rinvio indica, a tal riguardo, che, secondo il Gestore dei servizi energetici (GSE) (Italia), tali attività rappresentavano, rispettivamente, solo 1'1,16% e 1'8,34% del mix energetico nazionale.

---

16 Come risulta dalla decisione di rinvio, gli introiti ottenuti sulla base di un ambito di applicazione identico a quello previsto dal regolamento 2022/1854 sarebbero stati circa due volte inferiori a quelli generati dalla misura adottata dal legislatore nazionale.

---

17 Ossia Acea Produzione, Andromeda PV, Esso Italiana, Engie Italia, Tamoil Italia, Engycalor Energia Calore, Energie, B&G Servizi Rete ed Extrarete nonché SOM.

---

18 V. sentenza dell’11 giugno 2026, Centro Petroli Roma (C-386/24, EU:C:2026:471, punto 56 e giurisprudenza citata).

---

19 V. sentenza dell’11 giugno 2026, Centro Petroli Roma (C-386/24, EU:C:2026:471, punto 56 e giurisprudenza citata).

---

20 Come è stato ricordato al paragrafo 18 delle presenti conclusioni, dalla decisione di rinvio risulta che il legislatore italiano ha esteso l’ambito di applicazione della misura di cui al procedimento principale ad altri operatori oltre a quelli presi in considerazione all’articolo 14 del regolamento 2022/1854, includendovi i produttori, i rivenditori e gli importatori del settore dell’energia elettrica, nonché i soggetti *downstream* che operano nella distribuzione di petrolio e gas, come i rivenditori, gli importatori e i distributori del settore.

---

21 Preciso, a tal riguardo, che, contrariamente alla causa Varo Energy Belgium e a. (C-358/24), nella quale il Grondwettelijk Hof (Corte costituzionale, Belgio) si interroga, nell’ambito della sua seconda questione pregiudiziale, sull’interpretazione dell’articolo 14 del regolamento 2022/1854 al fine di valutare la compatibilità, nel suo insieme, della misura nazionale equivalente adottata dal legislatore belga, alla luce sia del suo ambito di applicazione *ratione personae* sia della metodologia di calcolo adottata, la presente causa si limita alla sola questione dell’ambito di applicazione *ratione personae* della misura nazionale equivalente introdotta dal legislatore italiano in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento. V. le mie conclusioni nella causa Varo Energy Belgium e a., C-358/24, paragrafi da 60 a 98.

---

22 V. considerando 13 e 14 del regolamento 2022/1854.

---

23 La misura del tetto sui ricavi, prevista all’articolo 7 del regolamento 2022/1854, ha già dato luogo alle sentenze del 18 dicembre 2025, Electrabel e a. (C-633/23, EU:C:2025:991), e del 22 gennaio 2026, Secab (C-423/23, EU:C:2026:32), nonché alla causa 2Valorise Ham e a., nella quale ho recentemente presentato le mie conclusioni (C-467/24, EU:C:2026:608).

---

24 V. considerando 51 del regolamento 2022/1854.

---

25 Occorre precisare, a tal riguardo, che l’articolo 2, punto 21, del regolamento 2022/1854 definisce la «misura nazionale equivalente» come una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all’accessibilità economica dell’energia.

---

26 V. considerando 51 del regolamento 2022/1854.

27 V. considerando 6, 9 e 14 del regolamento 2022/1854.

28 Infatti, l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 non richiede che la misura nazionale equivalente sia identica al contributo di solidarietà temporaneo.

29 Ciò vale parimenti per l'importo dei ricavi che gli Stati membri sono chiamati a generare tramite una siffatta misura.

30 Rilevo, ad ogni buon fine, che la nozione di «misura nazionale equivalente» non viene impiegata in maniera uniforme nel diritto dell'Unione. A seconda dei settori interessati, il legislatore dell'Unione ricorre a formulazioni simili, come «misure equivalenti», «misure tecniche equivalenti» o, ancora, «regimi equivalenti con gli stessi effetti». V., a titolo indicativo, direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU 2010, L 153, pag. 13), in particolare i suoi articoli 14 e 15; direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010, L 334, pag. 17), in particolare i suoi articoli 14 e 15; direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU 2023, L 231, pag. 1), in particolare il suo articolo 6, nonché regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (GU 2024, L 2024/1747), in particolare i suoi articoli 9 e 19 *quinquies*. Queste diverse formulazioni hanno in comune il fatto di rinviare ad una valutazione dell'equivalenza fondata essenzialmente sugli effetti o sui risultati prodotti dalla misura nazionale o dal regime alternativo, senza definire, in termini generali, le caratteristiche intrinseche che una siffatta misura o un siffatto regime debba presentare per essere qualificato come «equivalente». L'articolo 14 del regolamento 2022/1854 prende le mosse, a mio avviso, da una logica nettamente diversa. È vero che esso lascia agli Stati membri un ampio margine discrezionale circa la scelta dello strumento di attuazione. Lo stesso subordina cionondimeno il ricorso ad una misura nazionale equivalente al rispetto di un insieme di condizioni precise. Di conseguenza, l'equivalenza richiesta da tale disposizione non può essere ridotta ad una valutazione meramente funzionale fondata, nonostante la sua importanza, unicamente sull'obiettivo perseguito o sugli effetti prodotti dalla misura nazionale. Tale lettura à avvalorata, peraltro, dalla terminologia adottata dal regolamento 2022/1854 stesso. Infatti, esso distingue le «misure nazionali equivalenti», prese in considerazione al suo articolo 14, dalle semplici «misure nazionali», fermo restando che quest'ultima espressione viene impiegata in modo generico per designare le diverse misure che gli Stati membri possono adottare nel contesto della crisi energetica, senza che alcuna particolare condizione venga collegata al loro contenuto. Ciò vale, segnatamente, per le «misure nazionali», menzionate all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, che possono integrare i meccanismi istituiti dal medesimo o coesistere con essi, senza essere destinate a sostituirvisi.

31 Infatti, la facoltà di ricorrere ad una misura nazionale equivalente è stata prevista soltanto come un mezzo alternativo che consente agli Stati membri di perseguire gli obiettivi assegnati al contributo di solidarietà temporaneo. Orbene, in assenza di indicazioni espresse in tal senso, tale facoltà non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a svincolarsi dagli elementi essenziali del quadro definito dal legislatore dell'Unione.

---

32 Oltre al rischio di creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, favorendo taluni produttori a scapito di altri – rischio che il legislatore dell'Unione ha appunto inteso prevenire, come risulta segnatamente dal considerando 11 del regolamento 2022/1854 –, una siffatta interpretazione arrecherebbe parimenti pregiudizio all'obiettivo stesso di coordinamento minimo perseguito da tale regolamento. Infatti, quest'ultimo si fonda sull'individuazione, a livello dell'Unione, di una base minima comune di settori che devono essere soggetti ad un contributo di solidarietà temporaneo destinato a reagire alle circostanze eccezionali che hanno interessato il mercato dell'energia. Consentire agli Stati membri di discostarsi da tale base allorché scelgono di adottare una misura nazionale «equivalente» equivarrebbe a conferire un vantaggio agli Stati membri che hanno fatto ricorso alla facoltà prevista all'articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, rispetto a quelli che applicano direttamente il contributo di solidarietà temporaneo, sebbene tale facoltà sia intesa unicamente ad assicurare un'equivalenza funzionale tra i due meccanismi.

---

33 Benché la questione del carattere esaustivo dell'elenco dei settori enumerati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 abbia dato luogo a posizioni divergenti tra le parti nelle loro osservazioni scritte e sia parimenti stata dibattuta in udienza, ritengo che essa non sia di per sé determinante per la definizione della presente causa.

---

34 Osservo, a tal riguardo, che il considerando 63 del regolamento 2022/1854 non esclude che settori diversi da quelli del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione possano essere assoggettati ad una misura nazionale equivalente. Lo stesso vale per i considerando da 6 a 11, 14 e 15 di tale regolamento, richiamati dal giudice del rinvio nella sua questione pregiudiziale, i quali mettono in evidenza la necessità di uno sforzo congiunto e coordinato a livello dell'Unione, nonché gli obblighi che ne derivano per gli Stati membri.

---

35 V., a titolo esemplificativo, per quanto riguarda la misura del tetto sui ricavi, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e c), del regolamento 2022/1854, il quale prevede che gli Stati membri possano mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento.

---

36 Ricordo, a tal riguardo, che l'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, autorizza il Consiglio ad adottare «misure adeguate alla situazione economica» qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

---

37 Simili interventi legislativi sarebbero rientrati, infatti, in altre basi giuridiche, come l'articolo 115 e l'articolo 194, paragrafo 3, TFUE. A titolo di esempio, la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU 2019, L 158, pag. 125), nonché il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU 2019, L 158, pag. 54), i quali sono volti a stabilire un quadro generale che disciplini il funzionamento globale del mercato dell'energia elettrica, sono stati adottati sul fondamento dell'articolo 194 TFUE relativo alla politica energetica dell'Unione.

---

38 Osservo, peraltro, che anche per i settori che rientrano nell'ambito di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, il considerando 14 del regolamento 2022/1854 precisa che tale contributo dovrebbe essere applicato «parallelamente alle normali imposte sulle imprese riscosse da ciascuno Stato membro sulle imprese interessate».

---

39 Nella specie, esigere dal legislatore nazionale che esso adotti due strumenti legislativi distinti concernenti, da un lato, le imprese rientranti nei settori menzionati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento 2022/1854 e, dall'altro, le imprese che non vi rientrano, affinché tali misure siano compatibili con tale regolamento, costituirebbe, a mio avviso, un eccesso di formalismo.

---

40 Dalla decisione di rinvio risulta che l'obiettivo perseguito dal contributo di solidarietà temporaneo italiano consiste esattamente nel mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, in conformità all'articolo 1, paragrafo 115, della legge n. 197. È altresì pacifico che tale disposizione nazionale copre le attività rientranti nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, come richiesto dall'articolo 14 del regolamento 2022/1854. Infine, l'articolo 1, paragrafo 116, di tale legge fissa una base imponibile e un'aliquota contributiva analoghe a quelle previste dal contributo di solidarietà temporaneo istituito da tale regolamento.

---

41 Infatti, come è stato rilevato ai paragrafi da 57 a 60 delle presenti conclusioni, la misura di cui al procedimento principale può essere qualificata come «misura nazionale equivalente» unicamente per quanto riguarda l'applicazione del contributo di solidarietà alle imprese rientranti nei settori di cui all'articolo 14 del regolamento 2022/1854.

---

42 Dalla prima relazione della Commissione al Consiglio relativa al contributo di solidarietà temporaneo e alle misure equivalenti adottate risulta, peraltro, che, nel gruppo degli otto Stati membri che hanno adottato una misura nazionale equivalente, sei hanno

esteso la sua applicazione ad altri settori oltre a quelli contemplati all'articolo 14 del regolamento 2022/1854, come il settore bancario (nella Repubblica ceca), i prodotti alimentari e la vendita al dettaglio (in Portogallo), nonché la vendita di prodotti derivati dal petrolio e altre attività del settore energetico (in Belgio, nella Repubblica ceca, in Estonia e in Ungheria). Il legislatore italiano, da parte sua, ha adottato una misura nazionale preesistente nell'esercizio fiscale 2022 prima di modificarla per l'esercizio 2023 alla luce delle prescrizioni di tale regolamento. Pertanto, al pari dell'Italia, diversi Stati membri hanno parimenti assoggettato ad un contributo gli utili eccedenti realizzati da imprese operanti in settori diversi da quelli presi espressamente in considerazione all'articolo 14 di detto regolamento. V., a tal riguardo, relazione della Commissione al Consiglio, del 30 novembre 2023, intitolata «Relazione sul capo III del [regolamento 2022/1854]. Contributo di solidarietà e misure equivalenti adottate: un bilancio» [COM (2023) 768 final], in particolare pag. 7.

---

43 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.

---

44 Ai sensi del considerando 63 del regolamento 2022/1854, l'obiettivo di una misura nazionale equivalente dovrebbe essere considerato simile all'obiettivo generale del contributo di solidarietà temporaneo istituito da tale regolamento quando consiste nel contribuire all'«accessibilità economica dell'energia» per i consumatori. Orbene, nella specie, sembra essere effettivamente questo l'obiettivo perseguito dall'estensione dell'ambito di applicazione della misura di cui al procedimento principale agli utili eccedenti realizzati da imprese attive nella produzione di energia elettrica o da altri operatori del settore dell'energia elettrica, al di là delle sole imprese che esercitano attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

---

45 Come risulta dalla decisione di rinvio, la misura di cui al procedimento principale sembra generare ricavi superiori a quelli che sarebbero risultati dall'applicazione del contributo di solidarietà temporaneo previsto dal regolamento 2022/1854 se esso fosse stato limitato ai soli utili eccedenti realizzati dalle imprese e dalle stabili organizzazioni che esercitano, in Italia, attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione.

---

46 V. sentenza del 22 dicembre 2022, Airbnb Ireland e Airbnb Payments UK (C-83/21, EU:C:2022:1018, punto 41 nonché giurisprudenza citata).

---

47 V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. Inoltre, come risulta dalla decisione di rinvio, la contemporanea sottoposizione di tali produttori al contributo di solidarietà temporaneo e alla misura del tetto sui ricavi ha riguardato esclusivamente il mese di dicembre 2022.

---

48 A tal riguardo, desidererei ricordare che l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854 è volto a delimitare il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono

in sede di attuazione del meccanismo del tetto sui ricavi. Tale disposizione è intesa, in particolare, a garantire che, qualora uno Stato membro scelga di introdurre o mantenere misure nazionali che limitano ulteriormente i ricavi di mercato, il tetto adottato non sia fissato in modo arbitrario e che i principi fondamentali del diritto dell'Unione in materia di energia siano salvaguardati. V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608, paragrafi 86 e 123).

---

49 Rilevo, in tal senso, che la decisione di rinvio non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che la misura di cui al procedimento principale non soddisfi le condizioni enunciate all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento 2022/1854. Aggiungo che il rispetto di tali condizioni deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete del caso di specie e non può essere oggetto di una valutazione astratta. Spetta, pertanto, al giudice del rinvio verificare se dette condizioni ricorrano effettivamente nella controversia di cui al procedimento principale. A tal fine, incombe ad esso, segnatamente, esaminare se il cumulo della misura nazionale di cui al procedimento principale e il meccanismo del tetto sui ricavi applicabile ai produttori interessati consentiva, da un lato, di coprire e di recuperare i loro costi di esercizio e, dall'altro, di garantire un livello di redditività conforme alle aspettative di un investitore ragionevole al fine di evitare eventuali effetti negativi sugli investimenti. V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa 2Valorise Ham e a. (C-467/24, EU:C:2026:608, paragrafo 87).